Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Mercoledì 1 febbraio** — **Numero 26**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Altri avvisi . . . . » 0.80

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 25 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro e col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici la spesa di L. 6.000.000 per provvedere a carico dello Stato nel comune di San Fratello, in provincia di Messina, in dipendenza della frana del gennaio 1922:

a) in via straordinaria, d'immediata attuazione, al ripristino del transito lungo la strada provinciale n. 54 in corrispondenza alla traversa dell'abitato distrutta, e alla distribuzione dei materiali atti alla costruzione di ricoveri provvisori per gli abitanti di povera condizione che non abbiano potuto trovare alloggio altrove;

b) all'acquisto dell'area occorrente alla ricostruzione parziale dell'abitato in nuova sede;

c) all'apertura e sistemazione di strade e piazze, alla costruzione della fognatura, dell'acquedotto, e del cimitero, se necessario, della casa comunale, della chiesa, della scuola, degli edifici per la pretura e per l'ufficio postelegrafico, nella nuova sede;

d) all'assegnazione gratuita di suolo edificabile, in misura non superiore a metri quadrati 100 e alla concessione di sussidi nel limite massimo di L. 5000 per famiglia di povera condizione rimasta senza tetto, per ricostruire l'alloggio. Il sussidio sarà corrisposto a ciascuna famiglia metà all'inizio dei lavori e metà a lavori ultimati su certificato del Genio civile, a condizione che i lavori siano compiuti entro due anni dalla concessione del sussidio stesso.

E' considerato di povera condizione il capo di famiglia non censito e non iscritto nei ruoli delle tasse comunali;

e) all'assegnazione di suolo edificabile in misura non superiore a metri quadrati 200 a prezzo di costo, ed alla concessione di contributo diretto a famiglie abbienti con un reddito imponibile annuo complessivo non superiore a L. 5000, nella misura del 40 0|0 della spesa occorrente a ricostruire l'alloggio, della consistenza e del valore di quello distrutto da determinare su perizia da approvare dal Genio civile.

Il contributo non potrà eccedere il limite massimo di L. 20.000 e sarà da liquidare, a lavoro ultimato, su certificato del Genio civile, e corrisposto in quattro annualità, a decorrere dalla data del certificato stesso.

L'assegnazione di suolo e la concessione di sussidio o di contributo diretto, secondo i precedenti commi *d*) ed *e*), sono subordinate alla condizione che gli alloggi siano ricostruiti nella località determinata per la nuova sede;

f) alla costruzione della variante alla strada provinciale n. 54, in sostituzione del tratto a traverso l'abitato distrutto dalla frana, con il concorso in ragione del 25 0|0 della spesa a carico della Provincia, da versare al tesoro dello Stato in dieci anni.

Art. 2.

La determinazione della parte dell'abitato di S. Fratello da abbandonare e della zona destinata a nuova sede sarà fatta su piani compilati dal Genio civile, da approvare dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

La spesa di cui al precedente art. 1 sarà stanziata mediante decreto del ministro del tesoro nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per:

L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1921-922;
L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1922-923;
L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1923-924;

Art. 4.

Le domande per l'assegnazione del suolo e per la concessione del sussidio o del contributo diretto di cui alle lettere *d*) ed *e*) del precedente articolo 1, devono contenere le necessarie indicazioni sulla identità, condizione personale, stato della famiglia e domicilio del richiedente, ed essere presentate non oltre il 30 giugno 1923 allo ispettore superiore del Genio civile delegato del Ministero dei lavori pubblici in Messina per l'assegnazione di suolo e la concessione del sussidio di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1, e all'intendente di finanza di Messina per l'assegnazione di suolo e la concessione del contributo di cui alla lettera *e*) dello stesso articolo.

Tanto l'ispettore, quanto l'intendente di finanza, accerteranno la condizione economica, a norma del precedente art. 1, del richiedente, e i suoi diritti sullo stabile danneggiato con i debiti certificati, o anche con atto notorio, l'esistenza del danno e la dipendenza dalla frana del gennaio 1922, e determineranno l'assegnazione del suolo, la concessione del sussidio o del contributo diretto, proponendone il pagamento al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Tutte le opere, le occupazioni temporanee e definitive da eseguire dallo Stato, a norma del precedente art. 1 sono dichiarate di pubblica utilità e indifferibili, a norma degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Art. 6.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere da eseguire a cura dello Stato, alle domande, alla assegnazione di suolo e alla concessione di sussidio o di contributo, nonchè per le occupazioni ed espropriazioni di suolo a cura dello Stato, a norma del precedente articolo 1, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari per comprovare la proprietà e la libertà dei fondi e per riscuotere il prezzo (eccezione fatta per gli atti giudiziari di opposizione alla perizia) sono esenti da qualunque tassa di bollo, di registro, ipotecaria e da diritti catastali, e sono rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.

Il ministro delle finanze, su proposta dell'Intendenza di finanza, ha facoltà di ordinare che sia sospesa la riscossione delle imposte fondiarie gravanti sui fabbricati e sui terreni danneggiati dalla frana del gennaio 1922, in territorio di San Fratello, fino a che sia stato provveduto alle relative modifiche e alle correzioni da apportare al catasto.

Art. 7.

Su richiesta dei funzionari delegati, entro il 30 giugno di ogni anno, i mandati di anticipazione o a di-

sposizione emessi per spese di cui al precedente articolo 1, anzichè essere annullati o ridotti a fine di esercizio, potranno essere trasportati per l'intero importo o per la parte residua non erogata, all'esercizio successivo, con le stesse norme seguite per i mandati diretti, compilando per essi speciali elenchi.

Art. 8.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2065 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 141;

Veduta la legge 16 luglio 1914, n. 679;

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Sentita la Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I diplomi di laurea rilasciati dalle scuole superiori di commercio abilitano all'insegnamento della computisteria nelle scuole tecniche e normali dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Nulla è innovato per quanto riguarda la efficacia dei titoli rilasciati dalle Sezioni magistrali della R. scuola superiore di commercio in Venezia, giusta l'art. 147 del regolamento, approvato con Nostro decreto 1° agosto 1913, n. 1223.

Sono abrogate le disposizioni concernenti gli esami di abilitazione all'insegnamento della computisteria negli Istituti di istruzione secondaria di cui al regolamento, approvato con R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2070 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 19 febbraio 1903, n. 45, e il Nostro decreto 21 ottobre 1903, n. 431, che approva il testo unico per la nomina, la conferma e il licenziamento dei maestri elementari;

Veduta la legge 4 giugno 1911, n. 487, recante provvedimenti per l'istruzione primaria e popolare;

Veduti i Nostri decreti, 6 aprile 1913, n. 549, che approva il regolamento concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole amministrate dai Consigli scolastici, e 6 aprile 1913, n. 552, che approva il regolamento concernente lo stato giuridico dei maestri delle scuole amministrate dai Comuni;

Ritenuta l'opportunità di introdurre alcune modificazioni nel testo dei citati regolamenti;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 47 del regolamento 6 aprile 1913, n. 549, sono aggiunte le parole: « quando dai verbali di visita risulti che non presta più opera efficace nella scuola ».

Art. 2.

All'art. 57 del regolamento 6 aprile 1913, n. 552, sono aggiunte le parole: « quando dai verbali di visita risulti che non presta più opera efficace nella scuola », ed è altresì aggiunto un comma così concepito: « Per i direttori didattici la condizione di cui al comma precedente dovrà risultare da relazioni dell'autorità comunale e da ispezioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 14 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 aprile 1913, n. 271;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 228;

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Riconosciuta la opportunità di addivenire alla unificazione dei procedimenti contabili in uso presso l'Amministrazione telegrafica e telefonica per i lavori eseguiti per conto di terzi con totale rimborso della spesa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste e per i telegrafi, di concerto con quello del tesoro e col Comitato ministeriale di cui all'art. 2 della citata legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I p ocedimenti stabiliti dall'art. 12 della legge 3 aprile 1913, n. 271, e dall'art. 3 del R. decreto 22 gennaio 1914, n. 228, per la esecuzione dei lavori fatti dall'Azienda dei telefoni, per conto ed a spese di corpi morali e privati, s'intendono estesi ai lavori eseguiti dall'Amministrazione dei telegrafi, per conto di terzi, con totale rimborso della spesa.

Art. 2

La presente disposizione si applica ai lavori per conto di terzi che verranno richiesti dopo la pubblicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GIUFFRIDA — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 19 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina annessi al Regno, sono abrogate le disposizioni relative al monopolio di vendita del caffè (Determinazione 10 giugno 1919 del Comando supremo del R. esercito), al monopolio di vendita dei surrogati di caffè (Determinazione 18 giugno 1921 del Comando supremo del R. esercito), al diritto di monopolio sulle lampadine elettriche (Decreti 9 settembre 1919 dei commissari generali civili per le Venezie Giulia e Tridentina) e sono sostituite da quelle dei RR. decreti-legge 3 luglio 1921, n. 848, e 16 novembre 1921, n. 1593.

Art. 2.

Fino a quando non saranno stati istituiti gli Uffici tecnici di finanza di Trento e di Trieste, il Ministero delle finanze potrà affidare agli organi finanziari esistenti nelle nuove Provincie ed a funzionari tecnici dei ruoli del Regno colà distaccati le mansioni demandate agli Uffici tecnici di finanza nei provvedimenti contemplati dal R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1593.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 20 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1332, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori dei comuni di Zara e di Lagosta, an-

nessi al Regno sono estese le disposizioni del R. decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1296, con gli allegati *A*, *B* e *C*, relativi alle tasse di bollo su vari atti e scritti, alla tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno, alla tassa sui contratti di borsa, con le successive modificazioni apportatevi con i provvedimenti qui di seguito elencati:

a) art. 9 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795, che modifica l'art. 5 della tariffa annessa all'allegato *A* del R. decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1296;

b) art. 17 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795, che modifica gli articoli 4, 6, 7, 10 e 12 della tariffa annessa all'allegato *A* del R. decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1296;

c) art. 2, primo e secondo comma, del R. decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1522, che dichiara soggette alla tassa fissa di bollo di L. 50 le note, conti, fatture, ricevute o quietanze ordinarie per somma indeterminata.

Art. 2.

In relazione all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1522, alle tasse graduali di bollo indicate nell'art. 24 della tariffa annessa all'allegato *A* del R. decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1296, sono sostituite quelle indicate agli articoli 4, 6, 7, 10 e 12 della tariffa stessa, con le modificazioni apportate dall'art. 17 del R. decreto 16 giugno 1921, n. 795.

Art. 3.

Dal 1° febbraio 1922, nei territori indicati all'art. 1 le tasse di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio di cui ai numeri 1, lettere *a*), *b*), *c*) *d*); numero 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*); numero 4, lettera *b*); numero 8, lettere *a*), *b*), *c*), *d*); numero 10, lettera *b*) della tariffa riportata all'art. 1 del R. decreto 10 luglio 1921, n. 1049, sono raddoppiate, ferma rimanendo la tassa fissa di quietanza di centesimi dieci.

E' abolita la tassa di bollo graduale sulle girate, di cui ai numeri 7 e 9 della tariffa anzidetta.

Art. 4.

Ai territori di cui all'art. 1 sono estese le disposizioni del R. decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, relativo al diritto erariale sugli spettacoli.

All'art. 17 del suddetto decreto-legge è sostituita la disposizione seguente:

Sui biglietti d'ingresso e di abbonamento per tutti indistintamente gli stabilimenti balneari, termali e idroterapici, eccettuati i bagni popolari, sono dovute la tassa di bollo e il contributo di beneficenza nella seguente misura, oltre l'addizionale pro-mutilati, combattenti e vedove di guerra con prole.

	Tassa di bollo	Contributo di beneficenza di Stato	Importo complessivo del diritto erariale
	Lire	Lire	Lire
Quando il prezzo, compresa la tassa di bollo, non supera cent. 15	0.03	—	0.03
Quando il prezzo, non compresa la tassa di bollo, supera cent. 15 ma non cent. 50	0.05	—	0.05
Quando il prezzo, non compreso il diritto erariale, supera:			
Centesimi 50 e non lire 1 . . .	0.10	0.20	0.30
Lire 1 » » 2 . . .	0.20	0.40	0.60
» 2 » » 3 . . .	0.40	0.65	1.05
» 3 » » 4 . . .	0.60	0.80	1.40
» 4 » » 5 . . .	0.80	1.20	2 —
» 5 » » 7 . . .	1.20	1.60	2.80
» 7 » » 10 . . .	2.40	2.10	4.50
» 10 » » 20 . . .	3.60	5.40	9 —
oltre » 20	5 —	7 —	12 —

La tassa, il contributo e l'addizionale sono riscossi in modo virtuale mediante accertamento diretto o mediante convenzione di abbonamento, anzichè mediante biglietti bollati di Stato, e sull'importo di essi non spetta alcuna compartecipazione ai Comuni.

E' dovuto invece il diritto erariale nella misura stabilita dall'articolo 9 del R. decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, oltre l'addizionale, da corrispondersi mediante l'uso dei biglietti bollati di Stato, per il semplice ingresso agli stabilimenti sopra detti, quando non dà diritto al bagno e cura.

Art. 5.

Alle tasse contemplate dal presente decreto, fatta eccezione pel diritto erariale sugli spettacoli quando è riscosso nella misura prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 maggio 1921, n. 568, è applicabile l'addizionale pro-mutilati, combattenti e vedove di guerra con prole, nella misura di centesimi venti per ogni lira, giusta l'articolo 7 della legge 21 agosto 1921, n. 1178.

Art. 6.

Per l'entrata in vigore del presente decreto è stabilito quanto segue:

a) le disposizioni dell'art. 4 entrano in vigore il 1° aprile 1922;

b) tutte le altre disposizioni, salvo il disposto dell'art. 3, entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, dalla stessa data decorrono il termine di sei mesi di cui al capoverso dell'art. 10 del R. decreto Luogotenenziale 1° settembre 1921, n. 1296 e tutti gli altri termini di decorrenza previsti.

Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di aver vigore le disposizioni degli articoli 2 a 9, 11 e 12 del R. decreto 10 luglio 1921, n. 1049 e sono sostituite, ad ogni effetto, dalle disposizioni estese col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 14 luglio 1912, n. 835 e l'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

Visto il Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 2080, quelli 11 marzo 1920, n. 270, 3 giugno 1920, n. 700 e 19 novembre 1921, n. 1823, coi quali furono disposte modifiche nella composizione della Commissione permanente per l'applicazione delle norme riguardanti l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di tasporto esercitati dall'industria privata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono confermati componenti la Commissione permanente per l'applicazione delle norme riguardanti l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto esercitati dall'industria privata i signori:

Giuffrida on. prof. gr. uff. Vincenzo, consigliere di Stato, presidente;

Appiani gr. uff. avv. Giovanni, presidente di sezione di Corte di cassazione, vice presidente;

Furgiuele on. avv. gr. uff. Mario, consigliere di Stato, vice presidente;

Pironti dott. cav. di gr. cr. Alberto, rappresentante del Ministero dell'interno;

Enrici comm. Bartolomeo, rappresentante del Ministero del tesoro;

De Benedetti comm. ing. Vittorio, nonchè il direttore capo della Divisione del Ministero dei lavori pubblici che si occupa degli affari inerenti all'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, o chi lo sostituisce.

Rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici:

Ravajoli comm. rag. Aldo, rappresentante della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato;

Calamani gr. uff. dott. Giulio, rappresentante del Ministero pel lavoro e la previdenza sociale;

Paretti comm. prof. Orazio, rappresentante la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Targetti comm. ing. Raimondo, Mazza comm. Ugo Vincenzo, Reina Ettore e Baldini Nullo, rappresentanti il Consiglio superiore del lavoro.

Art. 2.

Con decreto del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici sarà provveduto alla costituzione dell'Ufficio di segreteria della Commissione suddetta.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 30 settembre 1920, n. 1345, e 27 febbraio 1921, n. 145;

Veduti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, il Regio decreto-legge 7 luglio 1921, n. 894;

I decreti Commissariali 20 novembre 1920 e 22 giugno 1921 relativi ai Consorzi granari, al libero commercio dei cereali e ai prezzi di cessione del grano ai Consorzi granari;

Ritenuto che essendo venuto a cessare, per effetto della ripristinata libertà di commercio del frumento, sia all'interno che dall'estero, e della soppressa requisizione del grano nazionale, la gestione statale dei cereali regolata dalla legge 27 febbraio 1921, n. 145, occorre provvedere alla liquidazione delle scorte di frumento tuttora in possesso dello Stato;

Ritenuto che, essendo in corso la liquidazione dei vari organi creati pel funzionamento della predetta gestione statale, può rendersi necessario, per regolare la distribuzione in relazione al fabbisogno del consumo, cedere grano, oltre che ai Comuni, anche a Cooperative ed a molini;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 15 febbraio 1922, le scorte di grano attualmente possedute dallo Stato saranno cedute ai Comuni per il tramite dei Consorzi granari provinciali in liquidazione, al prezzo determinato a norma dell'articolo seguente.

Qualora sia richiesto dalla necessità di regolare la distribuzione in relazione al fabbisogno del consumo, saranno fatte cessioni di grano anche a Cooperative e a molini al detto prezzo.

Art. 2.

Il prezzo di vendita è fissato periodicamente dal ministro delle finanze sentita una Commissione nominata dal ministro stesso e composta di tre funzionari in rappresentanza rispettivamente dei Ministeri del tesoro, delle finanze, e dell'agricoltura e di due esperti.

La determinazione del prezzo è fissata in relazione alle quotazioni medie del mercato nazionale per il grano estero e per il grano nazionale.

Il prezzo così determinato si applica a tutte le consegne che si effettuano nel periodo pel quale il prezzo è stato stabilito, anche se in esecuzione di cessioni disposte anteriormente.

Art. 3.

I prefetti fisseranno periodicamente i prezzi di calmieri della farina e della semola nella Provincia, in base al prezzo di cessione del grano, come sopra stabilito, tenuto conto delle spese di trasporto di macinazione ed accessori

Le Giunte comunali fisseranno periodicamente i prezzi di calmiere per la rivendita al minuto del pane e della pasta in base al calmiere della farina e della semola, tenuto conto delle spese di trasporto della farina o della semola, del costo di panificazione o di pastificazione e delle spese accessorie.

Qualora la Giunta comunale non provveda a fissare il calmiere nel termine di 5 giorni dalla determinazione del calmiere sulla farina e sulla semola vi provvede d'ufficio il prefetto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 31 gennaio 1922.

Il ministro
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

I seguenti marescialli sono promossi marescialli capi a scelta con riserva d'anzianità relativa e con decorrenza dell'anzianità e degli assegni dalla data per ciascuno di essi indicata:

Artiglieria.

Con decorrenza dal 1° settembre 1921:

Gherardi Giuseppe.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1921:

Rosnardi Aristide — De Angelis Attilio — Duranti Pietro.

Con decorrenza dal 28 ottobre 1921:

Macchini Francesco.

Con decorrenza dal 1° novembre 1921:

Santantonio Francesco — Marletto Giuseppe — D'Agro Luigi Vincenzo.

Sanità.

Con decorrenza dal 1° settembre 1921:

Amalberto Giovanni Battista.

Sussistenza.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1921:

Leoni Angelo.

Truppe coloniali.

Con decorrenza dal 1° novembre 1921:

Ventura Tranquillo.

I sottonotati marescialli maggiori sono licenziati dalle armi in data 30 giugno 1920:

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Del Mastro Antonio — Trifone Giuseppe — Pivot Paolo — Abrate Sebastiano — Angelozzi cav. Luigi — Mannini cav. Giuseppe. Petroccione Francesco — Righelli Francesco — Savoia Pietro — Picarelli Francesco — Paglino Luigi — Siano Angelo — Centrella Giuseppe — Contardi Eugenio — Tamaccio Michele.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	184 30	Dinari	—
Londra	95 35	Corone jugoslave	—
Svizzera	438 50	Belgio	177 —
Spagna	337 60	Olanda	8 30
Berlino	11 15	Pesos oro	18 36
Vienna	0 80	Pesos carta	8 07
Praga	42 65	New York	22 33

Oro . . . . . . 430 86.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto (1906)	71 96	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 74	—

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 670 obbligazioni della **Ferrovia Maremmana** (Regi decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862 legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 61ª estrazione seguita in Roma il 29 novembre 1921 per l'ammortamento al 1° gennaio 1922.

163	343	439	509	605
701	782	924	945	1098
1133	1192	1380	1732	1871
1890	1897	1943	2029	2086
2265	2554	3130	3280	3425
3432	3591	3622	3705	4078
4140	4164	4233	4386	4441
4577	4669	4700	4734	4759
4925	5309	5359	5411	5717
5719	5938	6191	6239	6615
6824	6[illegible]44	6908	6967	7134
7241	7253	7692	7810	7962
8026	8263	8351	8516	8602
8700	8965	8988	9044	9066
9127	9198	9235	9334	9368
9533	9637	9708	9750	9953
10110	10190	10323	10549	10762
10868	10910	11103	11272	11282
11296	11481	11510	11886	11950
12018	12065	12087	12110	12193
12729	12735	12867	13102	13199
13384	13417	13502	13557	13723
13811	13925	13971	14118	14243
14324	14458	14553	14692	14980
15010	15040	15092	15219	15363
15371	15569	15594	15953	15994
16349	16366	16371	16438	16694
16727	16786	17225	17254	17276
17329	17495	17568	17621	17729
17934	17948	17960	17988	18008
18061	18141	18526	18697	18728
18758	18762	19165	19452	19569
19670	19802	19836	20121	20169
20353	20416	20486	20488	20511
20545	20642	20735	20757	20884
20950	21469	21521	21592	21633
22137	22240	22385	22447	22591
22771	22782	22844	23160	23385
23415	23709	23759	23763	23817
23956	24286	24715	24974	25207
25910	26117	26134	26323	26329
26548	26551	26653	26756	26870

26922	27105	27136	27214	27344
27372	27444	27580	27732	27816
28030	28193	28455	28565	28644
28645	28871	28909	28941	28947
28992	29020	29072	29197	29320
29417	29435	29747	29845	29851
29930	30110	30125	30127	30241
31038	31336	31434	31579	31646
31781	31901	31960	31981	32162
32267	32334	32505	32573	32637
32687	32690	32792	32860	32874
33063	33534	33802	33974	34040
34077	34257	34501	34551	34621
34656	35002	35307	35649	35768
35805	35959	36048	36061	36186
36290	36523	36558	36580	36601
36693	36750	36827	37044	37091
37179	37204	37577	37581	37756
37784	37880	38091	38283	38409
38768	38812	38911	38991	39035
39160	39272	39273	39308	39324
39335	39357	39391	39424	39847
40156	40638	40829	40953	41020
41167	41173	41322	41680	41778
41877	42028	42110	42363	42414
42496	42598	42995	42996	43129
43168	43466	43533	43544	43596
43661	43893	44128	44162	44218
44241	44747	44995	45011	45018
45054	45126	45184	45186	45721
45854	46294	46315	46336	46457
46775	46823	47094	47241	47344
47379	47402	47498	48047	48235
48396	48521	48588	48633	48905
48968	49095	49557	49811	49899
50043	50093	50117	50129	50379
50701	50711	50834	51132	51387
51491	51599	51954	51965	52104
52166	52323	52336	52639	52662
53088	53137	53422	53517	53617
53657	53896	53951	54079	54166
54217	54285	54351	54638	54716
54859	54905	55018	55096	55412
55860	55949	56299	56809	57044
57242	57277	57492	57880	57915
58127	58303	58623	58664	58671
58754	58792	59128	59583	59776
59826	59871	59982	60057	60098
60287	60561	60619	60743	60758
60802	60813	60817	60833	61296
61597	61663	61693	61981	62121
62202	62242	62356	62359	62507
62929	62982	63101	63372	63529
63632	63743	64392	64487	64530
64771	64911	65116	65258	65473
65518	65611	65617	65899	66265
66712	66930	67132	67282	67370
67448	67590	68234	68387	68389
68430	68461	68697	68926	69073
69078	69148	69383	69387	69533
69603	69650	69677	69747	69791
69809	69988	70151	70164	70258
70300	70366	70494	70545	70665
70752	70790	70958	71187	71356
71464	71466	71476	71485	71510
71646	72479	72578	72711	73012

73030	73172	73567	73747	73751
73914	74082	74125	74383	74582
74686	74695	74783	74788	74902
74931	74999	75199	75417	75523
75789	75825	75964	76003	76110
76121	76159	76199	76234	76296
76299	76302	76304	76367	76458
76505	76685	76783	76812	77172
77280	77312	77360	77389	77442
77596	78066	78096	78478	78518
78597	78664	79147	79271	79351
79401	79439	79550	79557	79563
79634	79704	79886	79934	79974
80033	80046	80279	80336	80415
80556	80625	80677	80750	80763
80839	80962	80978	81155	81194
81209	81284	81469	81847	82115
82137	82159	82353	82515	82819
82930	82932	82939	82951	82964
83009	83166	83401	83760	84110
84187	84535	85011	85093	85264
85265	85332	85443	85659	85752
85784	86033	86342	86347	86381
86395	86572	86886	87007	87210
87232	87289	87594	87671	87929
88253	88441	88701	88963	88985

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1921, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 2 gennaio 1922, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, non più pagabili in conto interessi:

dal n. 121 scadenza 1° luglio 1922
al n. 126 scadenza 1° gennaio 1925.

Nel Regno e Colonie: Con mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria e presso la R. Tesoreria coloniale, che saranno emessi da questa Direzione generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi o direttamente a questa Direzione generale stessa o a mezzo delle Intendenze di finanza; e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del tesoro coesistenti colle locali Sezioni di Tesoreria per Tripoli, Bengasi e Asmara e dell'Ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria coloniale per Mogadiscio.

All'estero: a Londra, direttamente alla Casa bancaria C. J. Hambro e F.o.

Roma, addì 29 novembre 1921.

Il direttore capo di divisione
BORGIA.

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sortegggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.